

Appendice 12

Diritti amministrativi ed onorari dell'arbitrato internazionale

Sommario

Anticipo sulle spese	Art.	1
Spese ed onorari	“	2
Nomina degli arbitri	“	3
Tariffe dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri	“	4
Tabella A – Tariffa diritti amministrativi		
Tabella B – Tariffa onorari degli arbitri		
Prontuario per il calcolo rapido dei diritti amministrativi e degli onorari dell'arbitrato		

ART. 1 - Anticipo sulle spese

1. Ogni richiesta di arbitrato presentata ai sensi del Regolamento deve essere accompagnata dal versamento di un anticipo in \$ USA 2500 sui diritti amministrativi. Tale versamento non è ripetibile ed è detraibile dall'ammontare dei diritti amministrativi che gravano sulla parte attrice.

2. L'anticipo provvisorio sulle spese, fissato dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo 30.1 del Regolamento, non deve di norma eccedere la cifra ottenuta sommando insieme i diritti amministrativi ed il minimo degli onorari degli arbitri (come indicati nella tariffa seguente) calcolati sul valore della pretesa contenuta nella domanda, nonché le prevedibili spese rimborsabili del tribunale arbitrale, relativamente alla redazione dell'atto di missione. Se tale valore non è quantificato, l'anticipo provvisorio viene fissato a discrezione del Segretario Generale. Il versamento effettuato dalla parte attrice sarà accreditato alla quota di sua spettanza dell'anticipo sulle spese fissato dalla Corte.

3. In generale, dopo la sottoscrizione dell'atto di missione o la sua approvazione da parte della Corte e la determinazione del calendario del procedimento., il Tribunale arbitrale, ai sensi dell'articolo 30.4, procede solo relativamente alle domande principali o riconvenzionali per le quali è stato integralmente versato l'anticipo sulle spese.

4. L'anticipo sulle spese fissato dalla corte, ai sensi dell'articolo 30.2 del regolamento, comprende gli onorari dell'arbitrato o degli arbitri (d'ora in poi "arbitro"), le eventuali spese dell'arbitro e i diritti amministrativi.

5. Ciascuna parte versa in contanti la propria quota dell'anticipo. Tuttavia, se la propria quota eccede una certa somma fissata di tanto in tanto dalla Corte, la parte può presentare una garanzia bancaria a copertura di tale importo aggiuntivo.

6. Una parte che abbia già versato integralmente la propria quota dell'anticipo può, ai sensi dell'articolo 30.3 del Regolamento, versare la quota dovuta e non corrisposta dalla parte inadempiente presentando una garanzia bancaria.

7. Quando la Corte ha stabilito anticipi separati ai sensi dell'articolo 30.2 del Regolamento, il Segretariato invita

ciascuna parte a corrispondere l'anticipo relativo alla propria domanda.

8. Quando, nel determinare gli anticipi separati, quello fissato per la domanda dell'una o dell'altra parte eccede la metà dell'anticipo complessivamente determinato in precedenza (sulla base delle stesse domande principali o riconvenzionali oggetto di separati anticipi), può essere presentata una garanzia bancaria a copertura di tale eccedenza. Nel caso in cui l'importo dell'anticipo separato venga successivamente aumentato, almeno la metà di tale incremento deve essere versato in contanti.

9. Il Segretariato stabilisce le condizioni applicabili alle garanzie bancarie che le parti possono presentare in conformità delle disposizioni precedenti.

10. Ai sensi dell'articolo 30.2 del Regolamento, l'anticipo può essere ricalcolato in qualunque momento durante il procedimento in particolare per tenere conto delle variazioni del valore della controversia, dei cambiamenti circa la previsione delle spese dell'arbitro, o dalle difficoltà e complessità emerse nello svolgimento del procedimento.

11. Prima che una perizia disposta dal tribunale possa iniziare, le parti, o una di esse, devono versare un anticipo di importo sufficiente a coprire le prevedibili spese ed onorari dell'esperto, secondo la determinazione del tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale ha l'onere di assicurare il versamento dell'importo di tali prevedibili spese ed onorari ad opera delle parti.

ART. 2 - Spese ed onorari

1. Salve le disposizioni dell'articolo 31.2 del Regolamento, la Corte fissa gli onorari dell'arbitro secondo la tariffa di seguito esposta o, quando il valore della controversia non è quantificato, a sua discrezione.

2. Nello stabilire gli onorari dell'arbitro, la Corte tiene in considerazione la diligenza dell'arbitro, il tempo impiegato, la rapidità della procedura e la complessità della controversia per arrivare a una somma che rientri nei limiti tariffari previsti o, in circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 31.2 del Regolamento, ad una somma superiore o inferiore a tali limiti.

3. Quando un caso è sottoposto ad una pluralità di arbitri, la Corte può, a sua discrezione, aumentare la somma

complessiva per gli onorari, di norma entro il limite del triplo di quella prevista per un solo arbitro.

4. Gli onorari e le spese dell'arbitro sono determinati esclusivamente dalla Corte, secondo quanto previsto dal Regolamento. Separati accordi tra le parti e l'arbitro in ordine agli onorari sono contrari al Regolamento.

5. La Corte determina i diritti amministrativi di ogni arbitrato secondo la tariffa di seguito esposta o, quando il valore della controversia non è quantificata, a sua discrezione. In circostanze eccezionali, la Corte può fissare i diritti amministrativi in misura superiore o inferiore rispetto a quanto risulta dall'applicazione della tariffa, a condizione che tali diritti non eccedano di norma il tetto massimo della tariffa. Inoltre, la Corte può richiedere il pagamento di diritti amministrativi supplementari per mantenere in sospeso un arbitrato, a richiesta delle parti o di una di esse, in assenza di obiezioni dell'altra.

6. Se un arbitrato si conclude prima della deliberazione del lodo finale, la Corte fissa le spese dell'arbitrato a sua discrezione, tenendo in considerazione lo stadio raggiunto dal procedimento arbitrale ed ogni altra circostanza rilevante.

7. In caso di richiesta ai sensi dell'articolo 29.2 del Regolamento, la Corte può fissare un anticipo a copertura di onorari e spese aggiuntivi del tribunale arbitrale e subordinare la trasmissione di tale richiesta al tribunale arbitrale al preventivo versamento in contanti dell'intero anticipo alla CCI. La Corte fissa a sua discrezione l'eventuale onorario dell'arbitrato quando ne approva la decisione.

8. Quando un arbitrato è preceduto da un tentativo di conciliazione, la metà dei diritti amministrativi versati per tale conciliazione viene accreditata a titolo di diritti amministrativi dell'arbitrato.

9. Le somme corrisposte all'arbitro non comprendono l'IVA o altre tasse, oneri ed imposte applicabili all'onorario dell'arbitro. Tali tasse ed oneri gravano sulle parti e la loro rivalsa riguarda unicamente il rapporto tra l'arbitro e le parti.

ART. 3 - *Nomina degli arbitri*

1. Nel caso in cui venga richiesta la nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento della CCI, la parte richiedente è tenuta al versamento di \$ USA 2500.

Nessuna richiesta di nomina viene presa in considerazione se non è accompagnata dal suddetto versamento, che viene incamerato dalla CCI e non viene restituito.

2. detta somma copre ogni eventuale servizio addizionale reso dalla CCI successivamente alla nomina di un arbitro, quali la decisione circa la ricusazione dell'arbitro e la nomina del sostituto.

ART. 4 - tariffe dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri

1. La tariffa dei diritti amministrativi e degli onorari dell'arbitro esposta di seguito entra in vigore il 1° gennaio 1998, con riferimento a tutti gli arbitrati cominciati in tale data o successivamente alla stessa, a prescindere dalla versione del Regolamento applicabile all'arbitrato

2. Per calcolare l'importo dei diritti amministrativi e gli onorari dell'arbitrato, le somme calcolate per ogni scaglione devono essere sommate. Tuttavia, quando il valore della controversia sia superiore a \$ USA 80 milioni, una somma fissa di \$ USA 75.800 costituirà la totalità dei diritti amministrativi.

A) DIRITTI AMMINISTRATIVI

Valori della controversia (in dollari USA)				Diritti amministrativi (*)
Fino a	50 000			\$ 2500
da	50 001	a	100 000	3,50 %
da	100 001	a	500 000	1,70 %
da	500 001	a	1 000 000	1,15 %
da	1 000 001	a	2 000 000	0,60 %
da	2 000 001	a	5 000 000	0,20 %
da	5 000 001	a	10 000 000	0,10 %
da	10 000 001	a	50 000 000	0,06 %
da	50 000 001	a	80 000 000	0,06 %
oltre	80 000 000	a		\$ 75 800

(*) a soli fini esemplificativi, la tabella nella pagina seguente indica i diritti amministrativi in dollari USA che risultano dopo aver eseguito i calcoli come disposto dall'art. 4.2 dell'Appendice 12

B) ONORARI DEGLI ARBITRI

Valore della controversia (in dollari USA)				Onorari (* *)	
				Minimo	Massimo
Fino a	50 000			\$ 2 500	17,00 %
da	50 001	a	100 000	2,00 %	11,00 %
da	100 001	a	500 000	1,00 %	5,50 %
da	500 001	a	1 000 000	0,75 %	3,50 %
da	1 000 001	a	2 000 000	0,50 %	2,50 %
da	2 000 001	a	5 000 000	0,25 %	1,00 %
da	5 000 001	a	10 000 000	0,10 %	0,55 %
da	10 000 001	a	50 000 000	0,05 %	0,17%
da	50 000 001	a	80 000 000	0,03 %	0,12 %
Da	80 000 001	a	100 000 000	0,02 %	0,10 %
Oltre	100 000 000			0,01 %	0,05 %

(* *) A soli fini esemplificativi, la tabella nella pagina seguente indica la scala degli onorari che risulta dopo aver eseguito i calcoli come disposto dall'art.4.2 dell'Appendice 12

N. B.: La tariffa degli onorari è concepita per l'arbitro unico; in caso di pluralità degli arbitri la Corte (v. art. 2.3 della presente Appendice) può aumentare fino a tre volte la somma relativa.

VALORE DELLA LITE (in dollari USA)			
Fino a			50 000
Da	50 001	a	100 000
Da	100 001	a	500 000
Da	500 001	a	1 000 000
Da	1 000 001	a	2 000 000
Da	2 000 001	a	5 000 000
Da	5 000 001	a	10 000 000
Da	10 000 001	a	50 000 000
Da	50 000 001	a	80 000 000
Da	80 000 001	a	100 000 000
Oltre			100 000 000

A) DIRITTI AMMINISTRATIVI (*)						
(in dollari USA)						
		50 000	2 500			
50 001	a	100 000	2 500	+3,50%	sul più di	50 000
100 001	a	500 000	4 250	+1,70%	sul più di	100 000
500 001	a	1 000 000	11 050	+1,15%	sul più di	500 000
1 000 001	a	2 000 000	16 800	+0,60%	sul più di	1 000 000
2 000 001	a	5 000 000	22 800	+0,20%	sul più di	2 000 000
5 000 001	a	10 000 000	28 800	+0,10%	sul più di	5 000 000
10 000 001	a	50 000 000	33 800	+0,06%	sul più di	10 000 000
50 000 001	a	80 000 000	57 800	+0,06%	sul più di	50 000 000
80 000 001	a	100 000 000	75 800			
		100 000 000	75 800			

B) ONORARI DI UN ARBITRO (* *)							
Minimo				Massimo			
2 500				17,00% del valore della lite			
2 500	2,00%	sul più di	50 000	8 500	11,00%	sul più di	50 000
3 500	1,00%	sul più di	100 000	14 000	5,50%	sul più di	100 000
7 500	0,75%	sul più di	500 000	36 000	3,50%	sul più di	500 000
11 250	0,50%	sul più di	1 000 000	53 500	2,50%	sul più di	1 000 000
16 250	0,25%	sul più di	2 000 000	78 500	1,00%	sul più di	2 000 000
23 750	0,10%	sul più di	5 000 000	108 500	0,55%	sul più di	5 000 000
28 750	0,05%	sul più di	10 000 000	136 000	0,17%	sul più di	10 000 000
48 750	0,03%	sul più di	50 000 000	204 000	0,12%	sul più di	50 000 000
57 750	0,02%	sul più di	80 000 000	240 000	0,10%	sul più di	80 000 000
61 750	0,01%	sul più di	100 000 000	260 000	0,05%	sul più di	100 000 000

(*) (* *) e N.B., vedi pagine precedenti

